

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Ricorso per Cassazione: inammissibile se fondato su nuove censure

*Il motivo è inammissibile, in Cassazione, per difetto di autosufficienza, quando è omessa nel ricorso la trascrizione del contenuto motivazionale degli avvisi di accertamento.*

### Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.09.2018, n. 22090

...omissis...

che:

- con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, con una prima censura, la discrasia tra dispositivo e motivazione e, con una seconda, la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la CTR omesso di trarre le dovute

conseguenze dalla mancata contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della incertezza sulla regolarità di una delle due notifiche degli atti impositivi;

- la prima censura è palesemente infondata non ravvisandosi alcun contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza impugnata, in quanto coerentemente la CTR ha respinto l'appello sul rilievo che nella specie risultava provata "per tabulas la regolare notificazione di entrambi gli avvisi di accertamento avvenuta in mani proprie del contribuente";

- la seconda censura proposta con il motivo in esame è, invece, inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso, in cui non risultano trascritti le parti delle controdeduzioni in appello dell'Agenzia delle entrate da cui ciò risulterebbe (arg. da Cass. n. 3023 e n. 20637 del 2016), evidenziandosi al riguardo che la tesi sostenuta nel motivo è palesemente infondata posto che la circostanza che l'Agenzia delle Entrate abbia affermato che almeno uno dei due avvisi di ricevimento delle raccomandate postali riportassero la chiara sottoscrizione del destinatario non può assumere il significato, che invece vuole attribuirgli il ricorrente, di ammissione dell'irregolarità della notifica dell'altro atto;

- con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per insufficiente e grave contraddittorietà della motivazione della stessa;

- il motivo è palesemente infondato; la CIR ha infatti espresso una chiara ratio decidendi da individuarsi nell'accertamento della "regolare notificazione di entrambi gli avvisi di accertamento avvenuta nelle mani proprie del contribuente";

- con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., per non avere l'Agenzia delle Entrate provato le ragioni della pretesa fiscale e per non averle neppure adeguatamente esposte negli atti impositivi, come tali privi di idonea motivazione;

- il motivo è inammissibile sia per difetto di autosufficienza, essendo stata omessa nel ricorso la trascrizione del contenuto motivazionale degli avvisi di accertamento, sia per la novità della censura, di cui non è provata la tempestiva deduzione nell'originario ricorso nè tanto meno in grado di appello (Cass. n. 1435 del 2013; conf. Cass. n. 23675 del 2013, n. 27568 del 2017), nella specie viepiù necessaria se si considera che nella sentenza impugnata la CIR dà espressamente atto che "unico motivo di gravame" proposto dal contribuente era "la supposta erronea notificazione degli avvisi di accertamento";

- conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

pqm

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

[www.LaNuovaProceduraCivile.com](http://www.LaNuovaProceduraCivile.com)